

N. R.G. 51/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE CONCORSUALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Ada Cappello - Presidente
dott.ssa Francesca Varesano - Giudice rel.
dott.ssa Maria Rullo - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO**

visto il ricorso depositato in data 04.05.2026 con cui PATRIZIA LIGORIO (cf. LGRPRZ71C52D761V), rappresentato e difeso dall'avv. LORENZO MASCHERPA e dall'Avv. RODOLFO ERCOLI, con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott. Andrea Coli, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che sussiste la propria competenza ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII;

vista la relazione depositata ex art. 269 CCII con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rilevato che ai fini della determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione giudiziale ex art. 268 comma 4 CCII occorre effettuare un necessario contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del ricorrente e del suo nucleo familiare, oltre che al fine di una interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, deve determinarsi l'importo da escludere dalla procedura di liquidazione controllata dapprima determinando la soglia minima definita dall'art. 283 comma 2 CCII in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale



aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento DPCM 159/2013 e successivamente, verificata l'entità delle spese indicate dal ricorrente, valutare il valore più congruo nel caso concreto, tenendo anche in considerazione il disposto dell'art. 545 c.p.c. e la situazione familiare complessiva.

Nel caso di specie, l'applicazione di detti parametri conduce a rilevare che allo stato attuale il nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente, dal di lei marito (titolare di reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.985,00 mensili) e dal figlio minorenni Gabriele, che la ricorrente percepisce una retribuzione mensile netta, al lordo di cessioni e pignoramenti, pari a circa € 1.100,00 e che la stessa ha allegato e in parte documentato spese mensili di sostentamento del nucleo per complessivi € 2.400,00. Tenuto conto che, in applicazione del criterio di cui all'art. 283 comma 2 CCII il nucleo familiare della debitrice avrebbe diritto a trattenere l'importo mensile di € 1.810,78, che ad ogni modo le spese allegate e documentate risultano superiori e che, in applicazione dell'art. 545 c.p.c. la debitrice potrebbe contare sull'importo mensile di circa € 880,00 pari ai 4/5 non pignorabili dello stipendio; al fine di contemperare le esigenze alimentari del nucleo familiare della ricorrente con quelle dei creditori, tenuto altresì conto dell'esistenza di altra fonte di reddito essendo il marito della debitrice a propria volta percettore di reddito da lavoro, deve ritenersi congruo, quale importo da sottrarsi alla liquidazione, quello mensile di € 750,00 oltre all'assegno unico per il minore che continuerà ad essere integralmente trattenuto;

rilevato che la ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione del ceto creditorio il 50% del TFR che maturerà all'esito della procedura e comunque nei limiti del liquidabile;

rilevato, infine, che la ricorrente ha domandato escludersi dalla liquidazione l'autovettura Peugeot 107 targata DA358XS e l'autovettura Mercedes Benz Classe B targata EL951CY in quanto utilizzate dai coniugi per recarsi al lavoro;

visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **PATRIZIA LIGORIO** (cf. LGRPRZ71C52D761V);
2. nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Varesano;
3. fissa in anni 3 la durata della procedura;
4. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il dott. Andrea Coli;
5. ordina il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
6. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere



al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

7. ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

8. dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

9. dispone l'esclusione dalla liquidazione delle autovetture Peugeot 107 targata DA358XS e Mercedes Benz Classe B targata EL951CY in quanto necessarie per recarsi sul luogo di lavoro e per le esigenze famigliari;

10. fissa ex art. 268 comma 4 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice e della sua famiglia in euro 750.00 netti mensili per dodici mensilità (oltre all'assegno unico per il minore continuerà ad essere integralmente trattenuto), mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione.

11. dispone che la debitrice trasmetta trimestralmente al liquidatore copia delle buste paga e degli estratti di conto corrente, al fine di garantire un vaglio sull'entità delle entrate e sulla congruità delle spese sostenute;

12. invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;

13. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

14. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento).

15. autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura, come per legge, visto l'art. 146 DPR 115/2002 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 121/2024".

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Così deciso in Lodi, il 13/05/2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Francesca Varesano

Il Presidente

dott.ssa Ada Cappello

